

Quotidiano del Fisco

Stampa articolo

Chiudi

STAMPA NOTIZIA 25/02/2015

Dal Milleproroghe una chance per scegliere il vecchio regime dei minimi

di Chiara Vanni

Il testo del decreto Milleproroghe offre un'importante opportunità per le piccole partite Iva. Torna infatti per tutto il 2015 la possibilità di optare per il vecchio regime dei minimi.

I soggetti che hanno intenzione di intraprendere un'attività in questo periodo d'imposta, al ricorrere dei necessari requisiti, potranno dunque sottrarsi al nuovo regime forfetario introdotto dalla recente legge di Stabilità. Almeno con riferimento alle attività professionali, la scelta tra i due regimi non porrà dubbi ai contribuenti.

Riprendiamo brevemente le caratteristiche essenziali delle alternative che si prospetteranno ai giovani professionisti, così da addivenire a grandi linee ad un quadro di comparabilità tra le stesse.

Il regime di cui all'articolo 27 commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011 permette alle persone fisiche che ne usufruiscono di applicare al reddito calcolato analiticamente un'aliquota fiscale del 5%, sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali regionali e comunali e dell'Irap, per ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno solare precedente inferiori a 30.000 euro. Tale regime risulta applicabile per cinque periodi d'imposta o, per i contribuenti più giovani, anche oltre e fino al compimento del trentacinquesimo anno d'età.

Il nuovo regime forfetario – commi da 54 a 89 della legge n. 190/2014 – consente invece ai contribuenti di applicare al reddito calcolato forfetariamente – differenziato per tipologia di attività – un'aliquota fiscale del 15%, anch'essa sostitutiva di Irpef, relative addizionali e Irap. Per le attività professionali, la base imponibile è individuata nel 78% dei compensi conseguiti e il regime – che non pone, a differenza del vecchio, limiti temporali – è applicabile fino a un volume d'affari annuo pari a 15.000 euro. Per i soggetti che iniziano una nuova attività, inoltre, il reddito imponibile determinato forfetariamente è diminuito di un terzo per i primi tre anni di esercizio della stessa.

Del nuovo regime, risultano vantaggiosi la determinazione forfetaria della base imponibile – nella gran parte dei casi inferiore rispetto a quella calcolata analiticamente da soggetti che, spesso, si avvalgono di strutture altrui – e l'ulteriore abbattimento iniziale del reddito. Non emergono altri aspetti convenienti.

Dall'altro lato, l'aliquota d'imposta risulta triplicata e, ciò che più provoca pesanti conseguenze, il limite annuo di compensi viene dimezzato, con la conseguenza che sarà molto più facile ritrovarsi nel regime ordinario Irpef. (GUARDA GLI ESEMPI)

Consideriamo – per semplicità – il caso di un contribuente "giovane", cui il vecchio regime è applicabile per più di cinque anni. La tassazione che subirà oltre i 35 anni è per i nostri fini irrilevante: indipendentemente dal regime adottato fino a quel momento, le alternative praticabili saranno tassazione ordinaria e nuovo regime forfetario – sussistendone i relativi requisiti. Concentriamoci quindi sul periodo precedente, prendendo a riferimento un arco temporale che va dai 25 ai 35 anni di età. In questo caso, anche assumendo le ipotesi più estreme, non c'è dubbio su quale regime sia più vantaggioso. Anche ipotizzando un compenso mensile di 800 euro per tutto il periodo – ipotesi quasi surreale – e una base imponibile analitica del 100%, alla fine del trentacinquesimo anno d'età, il contribuente arriva a versare, con il nuovo regime, 5.952 euro in più rispetto a quanto avrebbe versato con il vecchio regime e non si verifica alcun risparmio neppure nei primi tre esercizi, con l'abbattimento della base imponibile di un terzo.

Ma gli effetti più dirampanti si hanno nel caso in cui, nel corso del periodo di tempo considerato, il soggetto arrivi a percepire più di 15.000 euro all'anno (l'ipotesi non è così inverosimile, considerando che tale somma corrisponde ad un compenso mensile di 1.250 euro). In tale circostanza, il soggetto che avesse aderito al nuovo regime forfetario ne fuoriuscirebbe automaticamente e si troverebbe assoggettato all'ordinario regime Irpef – determinazione analitica della base imponibile e aliquota determinata in base agli scaglioni di reddito.

Assumiamo ad esempio il caso di un contribuente che inizialmente (venticinquesimo anno di età) percepisca compensi mensili per 800 euro e che tali compensi vengano incrementati, ogni anno, per 170 euro al mese fino ad arrivare a un reddito annuo pari a 30.000 euro al trentacinquesimo anno d'età (non ci occupiamo del caso in cui il volume d'affari di 30.000 euro venga superato prima, perché in tal caso il regime applicabile sarebbe comunque quello ordinario). In tal caso, la maggiore imposta da versare con il nuovo regime nel corso degli undici anni ammonterebbe a ben 38.022 euro.

Anche tenendo conto della deducibilità dall'imponibile dei contributi previdenziali versati alle varie casse – con aliquote diverse – la differenza resterebbe comunque cospicua.